



Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

di concerto con

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Bando per l'insegnamento delle discipline di specializzazione della Scuola Archeologica Italiana in Atene nel triennio 2021-2023

VISTA la legge 16 marzo 1987, n. 118, e successive modificazioni, recante “Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene”, e, in particolare, l'articolo 12, comma 3;

VISTO l'articolo 7 dello statuto della scuola di specializzazione in archeologia e corsi di perfezionamento della Scuola archeologica italiana di Atene, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1988, concernente gli insegnamenti previsti;

CONSIDERATO che dalla data del 1° gennaio 2021 saranno vacanti le seguenti discipline:

1. Archeologia e antichità egee
2. Archeologia e storia dell'arte greca
3. Archeologia e storia dell'arte romana
4. Archeologia e storia dell'arte tardo antica e proto bizantina
5. Epigrafia e antichità greche
6. Numismatica greca e romana
7. Rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi
8. Topografia e urbanistica antica
9. Metodologia della ricerca archeologica
10. Teoria e tecnica del restauro architettonico;

VISTA la proposta formulata dal direttore della Scuola archeologica italiana di Atene in data 15 maggio 2020;

DECRETA

Art. 1

1. I professori universitari ordinari di ruolo in servizio almeno fino alla data del 31 dicembre 2023 per l'insegnamento, nel triennio 2021-2023, delle discipline citate in premessa possono presentare domanda, corredata dalla documentazione didattica e scientifica svolta nelle suddette materie d'insegnamento, al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
2. La domanda di cui al precedente comma, dovrà essere corredata dall'autorizzazione preventiva del proprio Rettore, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'università di appartenenza, a condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento



Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

di concerto con

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'università di appartenenza, secondo quanto previsto dall'art. 6, commi 10 e 12, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

3. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza di cui al comma 1, il Direttore generale Archeologia, belle arti e paesaggio, nell'ambito delle domande all'uopo presentate, individua terne di professori per ciascuna disciplina. Il Direttore della Scuola propone la nomina dei docenti, scegliendoli tra coloro che sono compresi nelle predette terne.

4. La nomina è disposta dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, e ha durata triennale.

Roma

IL MINISTRO PER I BENI E
LE ATTIVITÀ CULTURALI E
PER IL TURISMO

IL MINISTRO
DELL'UNIVERSITÀ E
DELLA RICERCA